

**Riccardo Gentile**

## **La causa per il riscatto di Paternò**

### **Capitolo 2**

#### **2.1 Il processo di infeudazione delle tenute**

Uno dei problemi centrali che sorge nel tentativo di interpretare le vicende di Paternò connesse con la causa di riduzione al Demanio, è quello di definire il reale peso economico e gli interessi degli attori principali; chiarire i rapporti che intercorrevano tra il feudatario e i suoi vassalli ed infine evidenziare quali fossero i diritti che il principe esigeva, limitando il libero godimento della proprietà dei possessori delle tenute\* del territorio. Costoro sostenevano che al tempo della conquista normanna gli antichi proprietari avevano mantenuto il possesso dei loro fondi, che avevano quindi qualità di allodii ed erano pertanto liberi e non soggetti ad alcun peso(1). A riprova di ciò si avanzarono vari argomenti. Paternò, venne fatto notare, era appartenuta alla Camera reginale insieme a Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini, Argirò; il Re, donando queste terre alla Regina, le trasmetteva tutti i suoi diritti: la giurisdizione, le proprietà, le imposte.

La Camera Reginale aveva poi un registro dove venivano espressamente indicati i possedimenti della Regina nelle varie signorie; secondo tale registro, la sovrana non possedeva che tre feudi nel territorio di Paternò(2). Quando poi il Re\*\* vendette alla famiglia Moncada la signoria di Paternò, non trasmise se non ciò che possedeva. Inoltre molte delle proprietà degli ordini religiosi sin dai tempi normanni furono di certo allodiali, perché acquisite grazie a donazioni ed elargizioni fatte da vari signori in favore degli ecclesiastici. In più le frequenti cessioni in epoche quasi coeve all'acquisto del 1456, che i Moncada fecero di varie tenute, sembrerebbe dimostrare, facendo riferimento ai relativi atti di vendita, che il barone alienava talora solo il complesso dei diritti giurisdizionali di cui godeva, talora in toto(3). Come sarebbe stato dunque possibile che da un quadro del territorio in cui l'allodio e quindi la libertà da ogni peso ed imposizione caratterizzava la proprietà fondiaria, si passasse poi, a partire dal XVIII sec, ad una situazione ben diversa, che vedeva tutte le tenute inserite nei feudi ed i proprietari sottoposti a precisi obblighi regolati dal barone? Un tale mutamento del costume agrario veniva indicato anche nello strapotere e nella incontrollata potenza dei baroni che, operando usurpazioni e spoliazioni ai danni dei loro vassalli, avevano assoggettato a diritti feudali le loro tenute(4).

---

\* Tenuta era una porzione di terra in un feudo; essa spesso dava il nome alla contrada o lo riceveva

\*\* Alfonso D'Aragona.

(1) "La concessione in feudo di una signoria non toglieva ai cittadini i loro averi per attribuirli al novello signore. Concessa la signoria solo otteneva il barone le imposte, ed i vettigali; e quelle terre che per avventura si trovassero in quelle contrade occupate dal re, che ordinariamente si erano le terre incolte, le lande deserte, e senza padrone", G. Bellia, Sull'uso di Pascere nelle terre appatronate in Paternò, Catania 1846, p. 9.

(2) "Per la lettura frattanto di quel registro è manifesto che se la Regina possedeva in Siracusa molti feudi, e non pochi in Lentini, ed in altri comuni, non ne avea che tre unicamente nel territorio di Paternò: lo Castello e fegho di Valcorrente; Lo fegho di Aschettino; Lo fegho della Poirà" (Pjura), ivi, pp. 13-14. Barberi G. L., Capi brevi, pp. 165 sgg; 283-4; 313.

(3) "Erano i dritti di bajulazione, le dogane, la gabella del vino, i canterati, ed altre giurisdizioni che si alienavano. I feudi in fatti si vendevano = cum bajulationibus, dohanis, gabella vini, cantaratis et aliis jurisdictionibus =. L'angheria, il sopruso dell'erbaggio non formava che la più tenue ed insignificante parte de' così detti feudi", G. Bellia p. 22; Giustificazione, 23, 23 bis e 24.

(4) "Da quella soverchia ed esiziale potenza sursero frattanto i terragiuoli, da quella le decime su' prodotti; e da quella infine l'obbligo di lasciare inculta una porzione di terreno per servire ai pascoli del barone a disavanzo dei sacri dritti della proprietà [...] pp. 28-29. Ma allorché il barone per un atto di suo assoluto volere intese assoggettire taluni tenimenti dei privati ai soprusi signorili affegandoli, allora si videro sorgere in quella contrada i feghi di Costantina, Acerbini, Baè, Sferro, Iazzo Russo, ed altri feudi in altre contrade. Si cangiò il nome alle cose, e col nome i dritti della privata proprietà s'immutarono, e dal barone si usurparono". Ivi, pp. 37-38.

Tale processo di penetrazione ed appropriazione della ricchezza dei privati si innestò sulla mutata realtà dei costumi agrari. Il tradizionale costume agrario vuole che i campi siano aperti e privi di recinzione e che dopo il raccolto rimangono comuni per il pascolo(5). Questa pratica, imposta dalla consuetudine, trovava un suo fondamento nel contributo offerto dal bestiame da pascolo alla fertilità del suolo e quindi, indirettamente, alle rese. In seguito tuttavia cominciò a farsi strada l'uso da parte dei Moncada dei terreni comuni non utilizzati introducendo in essi - fidandolo\*- il bestiame degli esteri(6). Non contenti di ciò per mezzo di bandi e di istruzioni segreziali iniziarono a vietare il pascolo ai proprietari nei loro stessi fondi(7). Tuttavia l'infeudazione delle tenute non portò subito a conseguenze rilevanti avendo ottenuto con essa, il signore, il solo diritto di far concorrere al pascolo comune il bestiame dei gabelloti dei suoi feudi. In seguito però si incominciò col gravare i proprietari esteri imponendo un pedaggio di tari sette a capo (poi accresciuto a 7 tari e 10 grana) sul bestiame introdotto al pascolo comune; analogamente si fece con gli abitanti dello Stato se pure con un più basso pedaggio (diritto di Arrato tari 2 per testa); quindi si proibì il pascolo nelle terre comuni finché il signore non avesse gabellato i suoi feudi. Poiché i proprietari delle tenute godevano del diritto di poter fare il "Menzagno", cosa che fu proibita agli esteri e restrinse la sua estensione per gli abitanti a 4 tumuli per ogni campo arato (bando sul Menzagno del 1694). Consisteva tale diritto del "Menzagno" nella possibilità di riservare per il pascolo dei propri animali parte della tenuta. Così facendo i proprietari non ricorrevano al pascolo comune e quindi il barone non poteva ottenere alcun utile sul loro bestiame.

---

\* Fida, terreno venduto e assicurato per pascolo di bestiame; fidare: suo derivato.

(5) "La storia autenticata dai fatti di massima precisione, e la giurisprudenza ci ricordano ad ogni istante, che i fondi pubblici e privati rimasero quasi tutti aperti, e che la vana pastura dopo il raccolto dei frutti spontanei e industriali della terra, ed il reciproco pascolo fra i proprietari sulle porzioni dei fondi rimasti incolti, divenne indistintamente pe' cittadini la costumanza, e direi, la legge generale". Ivi, p. 31.

(6) "Reclamando per essi nel bel principio l'applicazione della massima quod tibi non nocet et alteri prodest, cominciarono ad appropriarsi nella vana pastura i pascoli che sopravanzavano agli usi civici, e vi fidarono gli esteri. Accrebbero poi le fide per un numero eccessivo di animali, e finirono col vietare la chiusura dei fondi, che riguardavano pregiudizievole al dritto di fida". Ivi, p. 32.

(7) "Altri modi essi usarono per impedire ai proprietari il pascolo dei propri fondi, e svestirli di una parte delle loro proprietà. Forti della giurisdizione bajullare, abusando di quella del mero e misto impero concesso dagli Aragonesi e da Carlo V, si permisero emettere dapprima dei banni affine di regolare l'agraria economia, e poscia a via di altri banni e delle così dette costituzioni ed istruzioni segreziali, pervennero all'appropriazione dell'erbe tutte dei fondi pubblici e privati [—] La stessa promiscuità dei pascoli tra i diversi proprietari, la stessa vana pastura di che godevano per le seconde erbe i singoli, i "banni" istessi, le costituzioni, le istruzioni segreziali, le pene ai contravventori di queste leggi dettate dalla forza, fecero stanziare nei tenitori di Paterno, e dei filiali comuni, quello strano uso di pascere nella terza parte delle terre appatronate, annunziate in oggi sotto il rincreasevole titolo di feudi". Ivi, p. 33.

Dal contenuto di questo bando sul Menzagno si può dedurre inoltre che sino alla fine del XVII secolo i proprietari non subivano alcuna limitazione nell'utilizzo delle loro tenute di cui disponevano integralmente (8). Era consuetudine, difatti, che quando i coloni che affittavano e seminavano la terra, la lasciavano libera, i possessori erano costretti, l'anno successivo ad affittare la terra solo ad uso di "novali" cioè per i maggesi (9). In seguito si diffuse la più razionale pratica della rotazione triennale delle colture e agli affittuari venne richiesto di lasciare in seminata l'ultimo anno una terza

parte del fondo affinché il successivo affittuario potesse fare su questa i maggese(10). Modificando nuovamente a proprio vantaggio la situazione, il barone pretese allora che si seminassero due terzi delle tenute ogni anno e che la rimanente terza parte venisse riservata per fare i maggese e per il pascolo il cui diritto divideva coi cittadini.

Tutta questa serie di angherie realizzate nel corso dei secoli trovò un'organica sistemazione nelle istruzioni segreziali del 1762 in cui si indicavano i fondi contenuti nelle circoscrizioni di ogni feudo e la quantità della terra su cui si esercitavano quei soprusi(11). Vedremo in seguito come nel corso degli anni 70 il barone saprà escogitare nuove pretese e come allora, in una mutata situazione politica, e cioè in presenza di un più forte potere statale espresso dalla monarchia borbonica, la reazione dei proprietari riuscirà ad opporre una valida resistenza.

---

(8) "Il banno poi del 1694, che diede legge solo ai feudi, suppone, anzi espressamente riconosce, gli effetti di esso diritto, allorché limitando la quantità del mensagio abbandona al potere dell'agricoltore la quantità delle terre che ei volesse lasciare insemiinate ed a pascolo". Ivi, p. 35.

(9) "Non potendo i nuovi coloni trovar mezzo d'effettuare i novali, non essendo convenevole continuare a seminare le terre per più anni di seguito, il proprietario fu costretto a concederla nel primo anno solo a uso di novali, epperò a ricavarne o tenue o nessuna pensione". Ivi, p. 42.

(10) "Ad ovviare siffatti inconvenienti provvide col patto di dovere gl'inquilini lasciare nell'ultimo anno una terza parte vuota ed insemiinata al fine di potersi novalizzare dal nuovo colono. Ripetuti poi quest'atti nelle diverse affittanze, perché arrecavano non lieve utilità all'agricoltura, apprestarono così nuovi elementi al barone onde stabilire la terza epoca delle sue inique usurpazioni. Allora in effetti fu richiesto, che ogni proprietario potesse seminare due sole terze parti, o fame quell'uso che meglio stimasse, a peso però di lasciare vuota ed insemiinata una terza porzione ad uso di pascolo per le industrie del barone". Ivi, p. 42.

(11) "Fu nelle istruzioni del 1762 allorché si raccolse la somma delle avanie nel modo in cui si esigevano nell'ultimo periodo della prepotenza baronale, che fu data consistenza a quei voluti feudi. Allora si descrissero le tenute che ogni feudo circoscriveva, fu designata la quantità di terre di ciascuna di esse, e fu tirata, per dir così, come conseguenza la quantità della terza parte che doveva comporre il feudo". Ivi, p. 45.